CAMERA DEI DEPUTATI N. 2724-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

nella seduta del 6 febbraio 1974

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione fra l'Italia e la Spagna concernente i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori di uno dei due paesi che si trovano per ragioni di lavoro nell'altro paese, risale al 20 luglio 1967 e costituisce un aggiornamento di una Convenzione precedente che risale al 21 luglio 1956.

La nuova Convenzione conferma i principi ai quali il nostro paese normalmente si attiene in accordi del genere e che si basano sostanzialmente su quello fondamentale della parità di trattamento con i lavoratori del paese in cui si svolge l'attività di lavoro.

A questo principio generale si aggiungono quelli relativi:

alla conservazione dei diritti acquisiti nel paese del luogo di lavoro;

la continuazione del godimento delle prestazioni in caso di rimpatrio;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due paesi contraenti;

la corresponsione ai familiari rimasti in Patria delle prestazioni cui avrebbero diritto qualora risiedessero nel paese in cui il capo famiglia lavora.

Tali princìpi di carattere generale vanno evidentemente confrontati con le norme che in concreto in ciascuno dei due paesi stabiliscono modalità ed entità delle prestazioni allo scopo di vederne il valore pratico, specie per quanto riguarda il lavoratore italiano che nel caso particolare si reca in Spagna per svolgervi attività lavorativa. Certo che la Convenzione del 1967 ha apportato miglioramenti rispetto a quella del 1956 per esempio inserendovi la valutazione di talune categorie di lavoratori autonomi che prima vi erano escluse, ed aggiungendo anche l'indennità di disoccupazione fra le prestazioni riconosciute nei due paesi.

Ma il ritardo con cui questa Convenzione viene all'esame del Parlamento ha lasciato in vigore, in questi anni, la Convenzione del 1956 e l'accordo amministrativo concluso il 25 novembre 1957 per dare attuazione alle sue norme. Al momento attuale perciò il relatore non può che proporne la più sollecita approvazione al fine di darne attuazione nei termini da essa stabiliti. Ma nello stesso tempo auspica che nei rapporti fra i due paesi gli organi competenti abbiano a compiere una revisione delle norme in materia previdenziale eventualmente modificate in questi anni, in modo da tenerne conto o in sede di accordo amministrativo o, se del caso, anche in sede di revisione della Convenzione stessa per aggiornarla ai nuovi contenuti normativi e previdenziali che siano stati introdotti nei due paesi successivamente alla conclusione della Convenzione che viene ratificata.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.